



COMUNE DI VILLA D'ADDA

Provincia di Bergamo

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ADOZIONE
APPROVAZIONE

deliberazione del C.C. n.
deliberazione del C.C. n.

del
del



Norme tecniche di attuazione

data 2 maggio 2023
agg. 7 settembre 2023

elaborato n. **R.5**

arch. Francesco Perlini
via Don Sturzo n.24, 20064 - Gorgonzola MI
perliniarchitetto@gmail.com

Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1	Riferimenti normativi.....	3
Art. 2	Piano Regolatore Cimiteriale	3
Art. 3	Disciplina del Piano Regolatore Cimiteriale	4
Art. 4	Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.....	4
Art. 5	Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi.....	5
Art. 6	Area di rispetto cimiteriale.	5
Art. 7	Tutela monumentale	6
Art. 8	Manufatti ed elementi di pregio storico e artistico	6
TITOLO II	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	7
Art. 9	Zone funzionali interne.....	7
Art. 10	Campi per tumulazioni in tombe interrato	7
Art. 11	Campi comuni per inumazioni	8
Art. 12	Campi di mineralizzazione	8
Art. 13	Campo speciale per bambini.....	8
Art. 14	Campo con cippi militari	9
Art. 15	Zona per tumulazioni in loculi.....	9
Art. 16	Zona per tumulazioni in ossari.....	9
Art. 17	Zona per capelle su aree comunali	9
Art. 18	Zona per cappelle su aree private.....	10
Art. 19	Ossario comune	10
Art. 20	Giardino delle rimembranze e cinerario comune.....	10
Art. 21	Chiesa cimiteriale	10
Art. 22	Zona per strutture di servizio.....	11
Art. 23	Aree verdi comuni.....	11
Art. 24	Percorsi porticati.....	11
Art. 25	Percorsi esterni pavimentati o in ghiaietto.....	12
Art. 26	Campi speciali	12
TITOLO III	INTERVENTI SULLE STRUTTURE CIMITERIALI.....	13
Art. 27	Accessibilità delle strutture cimiteriali	13
Art. 28	Recinzione cimiteriale.....	13
Art. 29	Acqua potabile	13
Art. 30	Rete delle acque meteoriche e delle acque nere	13
Art. 31	Raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.....	14
TITOLO IV	AREA DI AMPLIAMENTO.....	14
Art. 32	Disposizioni generali	14
Art. 33	Norme per l'attuazione.....	14
Art. 34	Zonizzazione.....	15
Art. 35	Modifiche planivolumetriche.....	15
TITOLO V	AREE RICOMPRESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE.....	16
Art. 36	Norme generali	16
Art. 37	Viabilità e parcheggi.....	16
Art. 38	Attrezzature compatibili	16
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	17

Art. 39	Programmazione del Piano	17
Art. 40	Studi geologici	17
Art. 41	Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale	18
Art. 42	Rinvii e deroghe	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Riferimenti normativi

1. Le presenti Norme tecniche sono formulate in osservanza delle disposizioni normative vigenti, in particolare:
 - a) Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265/1934;
 - b) D.P.R. n. 396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e s.m.i.;
 - c) D.P.R. n. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e s.m.i.;
 - d) Legge n. 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri" e s.m.i.;
 - e) Legge Regionale Lombardia n. 33/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i. CAPO III – TITOLO IV BIS "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre";
 - f) Legge Regionale Lombardia n. 4/2019 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 ;
 - g) Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 "Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33".
2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nelle presenti Norme, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse saranno ancora in vigore. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto Comunale, alle Leggi Statali e Regionali e relativi Regolamenti di Attuazione; in caso di contrasto, prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.

Art. 2 Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale (PRC) è redatto ai sensi del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e disciplinato dal Capo III della Legge Regionale n. 33/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e dal relativo Regolamento di attuazione n. 22 del 14 giugno 2022.
2. A tale scopo, il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Villa d'Adda, composto da documenti testuali ed elaborati grafici, è finalizzato ad organizzare e disciplinare il sistema cimiteriale comunale per i prossimi 20 anni, partendo dalla valutazione della situazione esistente. Questo al fine di rispondere alla necessità di un corretto dimensionamento degli spazi, delle aree di sepoltura, delle fasce di rispetto cimiteriale e alla verifica delle dotazioni funzionali al cimitero stesso.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale è costituito da relazioni tecnico-sanitarie, dalla presente normativa e da una serie di elaborati grafici suddivisi in stato di fatto e stato di progetto. Gli elaborati costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale di Villa d'Adda sono:
 - R.1 Relazione tecnico sanitaria: stato di fatto;
 - R.2 Relazione tecnico sanitaria: progetto;
 - R.3 Relazione storica;
 - R.4 Documentazione fotografica;
 - R.5 Norme tecniche di attuazione

- tav. T.1 Inquadramento e bacino di riferimento;
 - tav. T.2 Vincoli ambientali;
 - tav. T.3 Aree esterne e fascia di rispetto cimiteriale;
 - tav. T.4 Stato di fatto: individuazione delle aree funzionali;
 - tav. T.5 Stato di fatto: tipologia delle sepolture;
 - tav. T.6 Stato di fatto: occupazione delle sepolture;
 - tav. T.7 Stato di fatto: scadenze delle concessioni;
 - tav. T.8 Progetto: individuazione delle aree funzionali;
 - tav. T.9 Progetto: localizzazione degli interventi.
4. La redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Villa d'Adda ha comportato una generale revisione del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale il cui aggiornamento rientra tra gli elaborati del presente Piano. Entrambi gli strumenti concorrono congiuntamente alla gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 3 Disciplina del Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale interessa l'area cimiteriale del Comune di Villa d'Adda, individuata anche nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale vigente, in particolare all'interno del Piano dei Servizi redatto secondo i contenuti dell'art.9 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.
2. Per quanto attiene la porzione di territorio ricadente entro il perimetro del cimitero, le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale prevalgono e si integrano, nei modi previsti dalla normativa vigente, sulle previsioni del Piano di Governo del Territorio.
3. Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano Regolatore Cimiteriale, di cui posseggono la medesima efficacia.
4. Le norme del Piano Regolatore Cimiteriale e le relative tavole grafiche si applicano a qualsiasi intervento che comporti modificazione urbanistica ed edilizia nell'ambito delle aree cimiteriali individuate negli elaborati grafici e nella relazione illustrativa del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché nel presente elaborato.

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano viene attuato mediante:
 - a) iniziativa pubblica per quanto riguarda l'ampliamento, la ristrutturazione, l'integrazione alle dotazioni previste e la realizzazione di servizi ed impianti tecnici;
 - b) il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
 - c) eventuale elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
 - d) la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
 - e) l'attuazione di regolari e programmate operazioni di esumazione ed estumulazione atte a garantire le rotazioni minime previste dalla normativa;

- f) l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
 - g) l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
 - h) il mantenimento delle superfici erbate, l'arricchimento del verde con l'introduzione di adeguate essenze arboree ed arbustive;
 - i) l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.
2. Gli interventi di adeguamento previsti dal PRC sono soggetti a specifico progetto per il quale si dovranno produrre tutti gli elaborati previsti per le Opere Pubbliche e le norme vigenti in materia cimiteriale, ottenendo eventuale parere della locale ATS. La realizzazione degli interventi si attua mediante le norme e le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture pubbliche.

Art. 5 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

1. All'interno del Cimitero gli interventi edilizi sono realizzati direttamente dal Comune fatti salvi quelli da effettuare su aree in concessione per la realizzazione di cappelle di famiglia e quelli relativi alla posa dei monumenti e delle lapidi. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.
2. I Permessi di Costruire e gli altri provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villa d'Adda. La posa di monumenti e lapidi a cura del privato concessionario, è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
3. Per la realizzazione delle cappelle di famiglia, il concessionario è tenuto a richiedere il Permesso di Costruire; sulla richiesta si esprimerà la Commissione del Paesaggio, che ne valuterà l'aspetto estetico/architettonico.
4. Ogni intervento di nuova costruzione segue le correnti procedure in materia edilizia, fatte salve le norme che regolano la materia dei lavori pubblici. Quando necessario, le costruzioni dovranno ottenere il parere favorevole del servizio igiene dell'ATS competente per zona.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria di spazi, aree e servizi si effettuano tramite ditte private e/o in economia a mezzo del personale comunale addetto al Cimitero. Gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di alcuna autorizzazione preventiva.
6. Tutti gli interventi edilizi da effettuare all'interno del Cimitero comunale devono essere conformi alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e rispettare le prescrizioni e gli iter autorizzativi esposti all'interno delle presenti norme.
7. L'edificazione e la trasformazione dell'area di rispetto del Cimitero comunale è soggetta alle norme ed alle previsioni del presente Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 6 Area di rispetto cimiteriale.

1. Conseguentemente alla verifica del dimensionamento dei fabbisogni previsti nell'arco dei prossimi vent'anni, il Piano Regolatore Cimiteriale conferma il perimetro previsto dal PGT vigente per le fascia di rispetto, il quale recepisce già al suo interno l'area di possibile

espansione salvaguardando la possibilità di un futuro ampliamento del Cimitero. Resta ferma l'acquisizione di parere favorevole del presente PRC da parte della locale ATS, di ARPA e le deliberazioni favorevoli in adozione e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. L'ampiezza minima della fascia di rispetto, è stabilita in 50 metri dal perimetro della cinta muraria cimiteriale. Lungo i lati nord e ovest la fascia di rispetto è individuata partendo dal limite dell'area di espansione del cimitero invece che dalla cinta muraria, come da PGT vigente.
3. Per gli interventi ammessi all'interno dell'area di rispetto cimiteriale si veda il Titolo V delle presenti norme tecniche.

Art. 7 Tutela monumentale

1. Il cimitero non possiede tombe, aree, edifici, elementi o monumenti oggetto di tutela.
2. I cimiteri, per epoca di costruzione, risultano comunque soggetti alle norme di cui alla Parte Seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - per la parte propria del Comune che sia stata "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni". Tale vincolo permane finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui all'art.12 del D.Lgs. 42/2004. L'Amministrazione Comunale potrà attivarsi, nelle forme previste, per stabilire quali parti del cimitero posseggano le caratteristiche di tutela massima.
3. Prima di ogni intervento, sarà necessario verificare ai sensi dell'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, il D.lgs n. 42/2004 quale tipologia di intervento edilizio dovrà essere perseguito e presentare regolare istanza.
4. Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio se non vi è stata la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/04.

Art. 8 Manufatti ed elementi di pregio storico e artistico

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua con apposito segno grafico nella tavola T.8 gli edifici ed i manufatti di particolare pregio storico, artistico o architettonico.
2. Per le cappelle di famiglia, le cappelle religiose e con funzione di famedio, le tumulazioni di personalità importanti, le epigrafi in pietra storiche, le tombe storiche di cui al comma precedente è sempre fatto obbligo di intervenire con criteri conservativi, valutando da parte del Responsabile del Settore Tecnico comunale, l'eventuale necessità di acquisire preventivo parere della Soprintendenza.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede un'apposita area per la raccolta di lapidi e monumenti storici o di pregio artistico, che per ragioni tecniche non possono collocarsi ai bordi dei campi o fissate al muro perimetrale del cimitero.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 9 Zone funzionali interne

1. Relativamente alle aree interne alla cinta muraria perimetrale del Cimitero, le tavole T.4 e T.8 individuano le seguenti aree funzionali, rispettivamente esistenti e di progetto:
 - a) campi per tumulazioni in tombe interrate;
 - b) campi comuni per inumazioni;
 - c) campi di mineralizzazione;
 - d) campo speciale per bambini;
 - e) campo con cippi militari;
 - f) zona per tumulazioni in loculi;
 - g) zona per tumulazioni in ossari;
 - h) zona per cappelle su area comunale;
 - i) zona per cappelle su area privata;
 - j) ossario comune;
 - k) giardino delle rimembranze e cinerario comune;
 - l) chiesa cimiteriale;
 - m) zona per strutture di servizio;
 - n) aree verdi comuni;
 - o) percorsi porticati;
 - p) percorsi esterni pavimentati o in ghiaietto.

Art. 10 Campi per tumulazioni in tombe interrate

1. Nei campi per tumulazioni in tombe interrate è possibile la sola realizzazione di loculi per tumulazioni ipogee. La realizzazione di questi manufatti è riservata esclusivamente al Comune che le darà in concessione ai privati.
2. Le caratteristiche dei loculi per tumulazioni e le relative modalità di sepoltura sono definite dal capo XV del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 22 del Regolamento Regionale n. 4 del 2022. Le tombe realizzabili sono esclusivamente di tipo collettivo, a due o a quattro posti. Le tipologie ammesse per nuove tombe sono quelle con vestibolo laterale per il libero accesso al feretro sia nella tumulazione sia nell'estumulazione.
3. La costruzione di nuove tombe interrate dovrà avvenire in serie e per aree omogenee andando ad occupare prima gli spazi liberi all'interno dei campi esistenti e successivamente le aree che si verranno a liberare a seguito delle estumulazioni arretrate. Nella progettazione di queste strutture all'interno dei campi A, D ed E si dovranno prevedere idonei passaggi per l'accesso ai campi di mineralizzazione interni.
4. Gli interventi edilizi possibili sui manufatti esistenti sono le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il risanamento conservativo, la ricostruzione delle parti esterne delle tombe, la posa di nuove coperture e monumenti. Non sono ammesse le demolizioni con ricostruzione.
5. La realizzazione del monumento funebre e la sua manutenzione sono a carico del concessionario. Questo dovrà avere tutte le caratteristiche di cui al Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

6. Per le tombe di famiglia realizzate dai privati e per quelle realizzate dal Comune senza vestibolo saranno possibili i rinnovi di concessioni già esistenti fino al termine massimo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale. All'estinzione della concessione si applica quanto stabilito dall'art.92 del precitato Regolamento. Le tombe in deroga sono individuate nelle tavole di piano con uno specifico segno grafico.

Art. 11 Campi comuni per inumazioni

1. In tali zone è prevista la posa delle salme con sola cassa di legno direttamente nel terreno secondo le modalità stabilite dal Titolo VII del locale Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.
2. Le caratteristiche dei campi di inumazione (previsti dall'art. 49 - comma 1 - del capo IX del D.P.R. 285/1990 e le relative modalità di sepoltura sono definite dal capo XIV del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 2022.
3. All'interno delle aree esistenti sono ammesse le sole manutenzioni straordinarie delle parti emergenti il terreno, mentre in occasione delle periodiche esumazioni si dovranno programmare i corretti riallineamenti previsti dal PRC.
4. Nei nuovi campi e su quelli esistenti, a seguito delle operazioni di esumazione con riordino, le inumazioni saranno disposte su file contrapposte con interposto un passaggio pedonale avente larghezza di 1 m. Su detti campi è prevista l'apposizione di ornamentazioni secondo quanto stabilito dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, con schemi prefissati ed omogenei in ogni campo.
5. La realizzazione di nuovi campi di inumazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendanti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica quali sistemi drenanti, ecc.

Art. 12 Campi di mineralizzazione

1. In tale zona è prevista la sola posa di resti umani provenienti da estumulazione di tombe e loculi o esumazioni di resti provenienti dai campi di inumazione secondo le modalità stabilite dagli art. 65 e 66 del locale Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.
2. Le operazioni di cui al precedente comma sono eseguite periodicamente ed esclusivamente dal gestore cimiteriale incaricato dal Comune, che deve provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie per rendere disponibili i campi ed i loculi a nuove sepolture.
3. All'interno delle aree esistenti sono ammesse le sole manutenzioni straordinarie delle parti emergenti il terreno, mentre in occasione delle periodiche esumazioni si dovranno programmare i corretti riallineamenti previsti dal PRC.

Art. 13 Campo speciale per bambini

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale riconferma la porzione del campo P già adibita alla sepoltura di bambini con età inferiore ai 10 anni.

2. In quest'area è consentita la sola realizzazione di tombe singole con monumento funebre o la posa di un semplice cippo.

Art. 14 Campo con cippi militari

1. All'interno del campo D è presente un'area che ospita i cippi dei cittadini di Villa d'Adda caduti nelle due guerre mondiali.
2. In quest'area è consentito il solo mantenimento dello stato di fatto. La conservazione dei cippi e la manutenzione dell'area sono a carico del Comune.

Art. 15 Zona per tumulazioni in loculi

1. Il PRC individua in pianta ed in prospetto i loculi esistenti suddivisi per blocchi.
2. Tutte le opere edilizie previste in questa zona competono al Comune. I privati sono autorizzati al solo decoro della lapide esterna nei limiti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.
3. Il rifacimento o la costruzione di nuovi blocchi di loculi dovrà avvenire secondo quanto stabilito dal D.P.R. 285/1990 e dall'allegato III al Regolamento Regionale 4/2022.

Art. 16 Zona per tumulazioni in ossari

1. Il PRC individua in pianta ed in prospetto le nicchie per la tumulazione di cassetture di resti ossei e urne cinerarie suddivise per blocchi.
2. Tutte le opere edilizie previste in queste zone competono al Comune. I privati sono autorizzati al solo decoro della lapide esterna nei limiti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Art. 17 Zona per cappelle su aree comunali

1. In queste zone è possibile, previo rilascio della concessione da parte del Comune, la realizzazione di cappelle private di famiglia. La loro realizzazione e la successiva manutenzione sono a carico del concessionario.
2. Le nuove cappelle private dovranno avere tipologia edilizia e caratteristiche dei materiali coerenti con quelle delle cappelle già esistenti; l'altezza massima non potrà essere superiore a quella delle cappelle confinanti.
3. La delimitazione dell'area dovrà essere fatta con cordoli in materiale lapideo. È possibile la costruzione di una barriera in ferro con un'altezza massima di 50 cm, questa dovrà essere inserita all'interno del progetto della cappella, e quindi approvata dal Responsabile del Servizio.
4. Entro tali zone sono possibili tutti gli interventi previsti dalla legge, tuttavia le demolizioni con ricostruzione sono ammesse solo dopo l'estumulazione di tutte le salme alla fine del periodo

stabilito dalla normativa. In caso di demolizione e ricostruzione della cappella, la stessa dovrà mantenere le dimensioni e la volumetria preesistenti.

5. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il manufatto passerà di diritto al Comune che, dopo averlo ristrutturato e liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario previo pagamento delle somme previste.

Art. 18 Zona per cappelle su aree private

1. In queste aree di proprietà privata poste all'interno del Cimitero è possibile, previo rilascio della concessione da parte del Comune, la realizzazione di cappelle private di famiglia. La loro realizzazione e la successiva manutenzione sono a carico del concessionario.
2. In questa zona si applica tutto quanto stabilito dal precedente art.16 per le zone adibite alla costruzione di cappelle su aree di proprietà comunale.

Art. 19 Ossario comune

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua con un'apposita zona l'esistente ossario comune destinato alla conservazione indistinta dei resti ossei.
2. Tutte le opere previste o prevedibili entro questa zona funzionale sono di esclusiva competenza del Comune.

Art. 20 Giardino delle rimembranze e cinerario comune

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua un'apposita area da destinare alla realizzazione di un cinerario comune e di un Giardino delle rimembranze ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ubicazione prevista nelle tavole di progetto del PRC è indicativa e non vincolante, in fase di progettazione potrà essere individuata altra zona idonea all'interno del perimetro cimiteriale, purché non intacchi o riduca le dotazioni minime dei vari sistemi di tumulazione ed in particolare di inumazione.
3. La realizzazione di un Giardino delle rimembranze dovrà essere eseguita previa approvazione della Giunta Comunale e del Responsabile del Settore Tecnico di un apposito progetto definitivo/esecutivo e previo eventuale parere dell'ATS competente.
4. Tutte le opere previste o prevedibili entro questa zona funzionale sono di esclusiva competenza del Comune.

Art. 21 Chiesa cimiteriale

1. Su questo edificio sono possibili solo interventi di restauro ed è previsto l'obbligo di parere della Soprintendenza.

Art. 22 Zona per strutture di servizio

1. Il PRC individua in tali zone servizi igienici, camera mortuaria, magazzini, depositi e altri locali strettamente legati allo svolgimento dell'attività cimiteriale, da rendere disponibili a seconda delle necessità per il pubblico e/o il personale addetto ai lavori.
2. Tali strutture, quando necessario, dovranno essere sottoposte ad adeguamento alle norme vigenti di tutti i settori: edilizie, sismiche, igieniche, di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche. È fatto obbligo di predisporre un piano di manutenzione ed uso delle singole opere contenente copia di tutte le documentazioni e certificazioni previste per Legge.
3. Quando espressamente previsto, i progetti di adeguamento delle strutture esistenti e quelli di nuove costruzioni dovranno essere approvati dalla locale ATS. La loro realizzazione dovrà avvenire mediante appalto a termini di legge.
4. I servizi igienici esistenti dovranno essere divisi per sesso e sarà necessario prevedere un servizio igienico specificatamente dedicato alle persone disabili, avente adeguate dimensioni e facilmente raggiungibile. Il cimitero dovrà inoltre dotarsi di apposito servizio igienico per il personale di guardiola munito di doccia. L'antibagno sarà dimensionato per fungere da spogliatoio munito di appositi armadi a più scomparti da utilizzarsi durante i lavori al cimitero. Spogliatoi e servizi igienici devono essere allacciati obbligatoriamente alla civica fognatura.
5. Il Cimitero è dotato di una camera mortuaria a norma per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze. Gli scarichi della camera mortuaria dovranno essere allacciati obbligatoriamente alla civica fognatura.
6. I depositi ed i magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, casse mortuarie, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni dei monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, preferibilmente lungo la recinzione del cimitero.

Art. 23 Aree verdi comuni

1. Il PRC conferma ed individua le aree verdi di adorno esistenti. Gli interventi di realizzazione e manutenzione di questi spazi sono di esclusiva competenza comunale. L'inserimento di nuove siepi o arbusti, dovrà essere compatibile con il decoro del luogo.
2. La progettazione e la manutenzione di queste aree non necessitano dell'autorizzazione di ATS.
3. Entro queste zone funzionali, previa deliberazione del Consiglio Comunale, è consentita la posa di cippi, targhe e monumenti in ricordo di istituzioni o persone meritevoli.

Art. 24 Percorsi porticati

1. Il PRC individua gli spazi per la viabilità interna nei porticati dove sono collocati i loculi e gli ossari. Tutte le opere previste o prevedibili entro queste zone sono di esclusiva competenza del Comune.
2. Tali percorsi devono risultare di larghezza idonea all'inserimento dei feretri, risultare complanari o raccordati tra loro per consentire l'accesso con le scale e le macchine utilizzate per il trasporto e per i lavori di tumulazione. Questi percorsi dovranno essere sempre sgombri da vasi o altri materiali.

3. I percorsi porticati devono essere in ogni caso compatibili con le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Le pavimentazioni ammesse devono avere caratteristiche complanari, impermeabili e antiscivolo.
4. In questa zona è possibile la collocazione di panchine o sedute, per consentire il riposo e la meditazione dei visitatori.

Art. 25 Percorsi esterni pavimentati o in ghiaietto

1. Il PRC individua gli spazi per la viabilità interna al cimitero. I percorsi attualmente esistenti sono pavimentati o finiti in ghiaietto compatto. I nuovi percorsi dovranno obbligatoriamente essere pavimentati secondo la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche e garantire la pendenza necessaria al deflusso delle acque.
2. Gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni, o di parti di queste, dovranno preferire l'utilizzo di uno stesso materiale in ciascun settore cimiteriale. Dovranno essere previsti materiali antigelivi con finiture antisdrucchiolo.
3. Le dimensioni dei viali di raccordo fra gli ingressi e i singoli campi devono consentire l'accesso alle macchine di movimento terra e di trasposto necessarie ai lavori di sepoltura. Tutti i nuovi percorsi dovranno avere una larghezza minima di 1,5 m.
4. A seguito della riorganizzazione dei campi A, D ed E sarà necessario prevedere adeguati vialetti di accesso agli spazi interni utilizzati per l'inumazione.
5. Tutti i lavori previsti e prevedibili per queste zone sono di esclusiva competenza dal Comune.
6. In questa zona è possibile la collocazione di panchine o sedute, per consentire il riposo e la meditazione dei visitatori.

Art. 26 Campi speciali

1. Il presente Piano non prevede campi speciali. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre e individuare in futuro un'area per questa funzione mediante aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale.

TITOLO III INTERVENTI SULLE STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 27 Accessibilità delle strutture cimiteriali

1. L'area cimiteriale, in quanto spazio pubblico, deve rispettare le norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Queste si applicano alle aree di nuova costruzione e a quelle esistenti qualora sottoposte a ristrutturazione, mentre per quelle esistenti, anche se non soggette a recupero o riorganizzazione funzionale, dovranno essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità.
2. Per i viali di progetto viene prescritta la realizzazione di percorsi in piano, aventi andamento semplice e regolare, con larghezza minima pari a 1,5 m, con le eventuali variazioni di livello raccordate con lievi pendenze o rampe.
3. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con materiale antisdrucciolevole e facilmente percorribili anche da parte di persone anziane o disabili su sedia a ruote.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale prescrive l'adeguamento dei servizi igienici esistenti per renderli fruibili ai disabili secondo le normative vigenti.

Art. 28 Recinzione cimiteriale

1. Il recinto del Cimitero di Villa d'Adda presenta in un tratto un'altezza inferiore rispetto al minimo di legge consentito. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua questa porzione di recinzione nella tavola T.9 e prescrive un intervento di messa a norma.
2. L'eventuale edificazione, rifacimento o sopraelevazione della recinzione cimiteriale, dovrà essere realizzata in muratura, prevalentemente chiusa, di altezza non inferiore a m 2,50 (ai sensi dell'art. 61 DPR 285/1990) e dovrà conformarsi con quella esistente.

Art. 29 Acqua potabile

1. L'approvvigionamento di acqua potabile all'interno del cimitero avviene tramite la rete dell'acquedotto comunale ed è garantito da uno o più punti di erogazione, dotati di apposite fontanelle e innaffiatori, dislocati come indicato negli elaborati del PRC.

Art. 30 Rete delle acque meteoriche e delle acque nere

1. Dovrà essere prevista la ricognizione e la rilevazione con restituzione grafica dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e di fognatura dei servizi igienici attualmente esistenti prevedendo la verifica, la manutenzione periodica e l'eventuale adeguamento della rete di smaltimento alla normativa vigente.
2. Lo smaltimento delle acque piovane interne all'area cimiteriale avviene attraverso un sistema di raccolta e smaltimento dell'acqua meteorica dei viali interni e delle coperture tramite dispersione nel terreno attraverso due pozzi perdenti. Il PRC prevede l'allacciamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche nella pubblica fognatura.

3. È vietato convogliare e smaltire le acque meteoriche nelle aree destinate a campi di inumazione in modo da mantenere naturalmente asciutti i campi stessi. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
4. Gli scarichi delle acque nere sono attualmente convogliati in un pozzo perdente. In fase di messa a norma dei servizi igienici esistenti, gli scarichi dovranno essere obbligatoriamente allacciati alla civica fognatura. Lo scarico all'interno del locale adibito a camera mortuaria è assimilabile allo scarico delle acque reflue domestiche e come tale dovrà anch'esso essere allacciato alla civica fognatura.

Art. 31 Raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 254/2003 e s.m. e i. devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (inerti, macerie ecc..), ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico.

TITOLO IV AREA DI AMPLIAMENTO

Art. 32 Disposizioni generali

1. I calcoli del Piano Regolatore Cimiteriale relativi al fabbisogno futuro hanno dimostrato che, nonostante l'attuale limitata disponibilità di spazi per le sepolture, tramite un'immediata ripresa delle esumazioni ed estumulazioni arretrate risulterebbe possibile gestire adeguatamente la richiesta delle sepolture per i prossimi vent'anni senza la necessità di ampliare il cimitero.
2. In via prudenziale, il PRC ripropone l'area a disposizione per l'eventuale ampliamento del Cimitero di Villa d'Adda già prevista dalla pianificazione urbanistica e ne definisce una zonizzazione di massima.
3. L'area di ampliamento è individuata a nord-ovest del perimetro cimiteriale in un'area agricola di proprietà privata con una superficie di circa 1.130 mq.

Art. 33 Norme per l'attuazione

1. L'ampliamento del cimitero è subordinato all'acquisto dell'area da parte del Comune.

2. Il progetto di ampliamento dovrà essere preceduto da uno specifico studio geologico di dettaglio e sottoposto ad approvazione di apposito progetto definitivo/esecutivo, previo parere dell'ATS competente di zona.
3. Il progetto dovrà essere corredato di tutti gli allegati tecnici previsti dall'Allegato II al Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4.

Art. 34 Zonizzazione

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale prevede all'interno dell'area di espansione una zonizzazione di massima quale punto di partenza per l'eventuale fase di progettazione definitiva-esecutiva.
2. Gli interventi di nuova costruzione all'interno dell'area di espansione potranno essere realizzati solo previa recinzione dell'area interessata con struttura in muratura di altezza non inferiore a 2,5 metri e simile all'esistente. L'ampliamento prevede un nuovo ingresso di servizio lungo la recinzione di nuova costruzione.
3. La nuova area verrà messa in comunicazione con il cimitero esistente tramite due varchi aperti nel recinto esistente immediatamente a nord e a sud del blocco di loculi "L1-OS1".
4. I manufatti di nuova costruzione non dovranno superare l'altezza degli edifici esistenti misurata alla linea di gronda, e dovranno mantenere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.
5. Le zone funzionali previste all'interno dell'area di espansione sono:
 - a) un campo per l'inumazione di circa 310 mq;
 - b) un blocco porticato di loculi contiguo e speculare al blocco denominato "L1-OS1" per un totale di 140 nuovi posti salma;
 - c) un blocco porticato di ossari lungo il perimetro nord del cimitero in continuità con il blocco di loculi "L5A" per un totale di 176 nuove cellette da due posti per cassetture di resti o urne cinerarie;
 - d) una zona di circa 80 mq posta a sud dell'ampliamento e destinata ad ospitare i nuovi spazi di servizio che si renderanno necessari a seguito dell'ampliamento del cimitero;
 - e) un'area scoperta, posta vicino al nuovo ingresso, dove collocare attrezzature e mezzi di servizio e dove posizionare il deposito di rifiuti cimiteriali.

Art. 35 Modifiche planivolumetriche

1. Il completamento del cimitero è quello derivante dalle tavole allegate al Piano Regolatore Cimiteriale. In sede esecutiva potranno essere apportate piccole variazioni per esigenze tecnico-architettoniche ed esecutive.
2. La traslazione di campi, fabbricati e loculi è consentita solo in sede esecutiva al solo fine di una migliore utilizzabilità degli stessi, in relazione al solo uso cui sono stati destinati e previa dimostrazione del rispetto delle superfici minime prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.
3. Detta autorizzazione è data dal Consiglio Comunale con atto deliberativo motivato, previo parere favorevole di ATS e ARPA.

TITOLO V AREE RICOMPRESSE NELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

Art. 36 Norme generali

1. Internamente all'area minima di rispetto cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi pubblici o privati di uso pubblico convenzionato, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con decoro e la riservatezza del luogo e relative opere di viabilità.
2. All'interno della zona di rispetto non sono ammesse costruzioni private e per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'ex articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora articolo 3 del DPRP n. 380/2001).

Art. 37 Viabilità e parcheggi

1. Gli spazi per viabilità ricompresi nella fascia di rispetto del Cimitero sono di competenza dell'ente proprietario delle strade (Comune o Provincia), in ogni caso nessun intervento potrà essere attuato in contrasto con le leggi sanitarie vigenti in materia di cimiteri.
2. Nell'ambito di progettazioni pubbliche e/o di interesse pubblico, quando non coinvolgono le aree previste in ampliamento delle funzioni cimiteriali principali, possono essere previste opere di viabilità destinate alla sosta o al traffico veicolare, pedonale e ciclabile anche in variante al PRC vigente. Una volta approvate con deliberazione di Consiglio Comunale costituiscono automaticamente variante al presente PRC.
3. Le fasce di rispetto stradale non possono essere occupate da cartelli pubblicitari o da strutture lesive della dignità dell'area cimiteriale pertanto queste strutture dovranno essere preliminarmente sottoposte al parere della Giunta Comunale, sentito il parere della commissione tecnica di tutela del paesaggio.
4. Gli attuali parcheggi di pertinenza al Cimitero presenti all'interno della fascia di rispetto risultano di dimensioni e numero sufficienti ed il Piano Regolatore Cimiteriale, così come il vigente PGT, non prevede la realizzazione di nuovi posti auto.

Art. 38 Attrezzature compatibili

1. Entro la fascia di rispetto cimiteriale, sarà possibile autorizzare la realizzazione di chioschi per la vendita di fiori o mercanzie attinenti e affini al culto dei defunti. L'area dovrà essere acquisita al demanio comunale prima di autorizzare qualsiasi attività, la concessione prevede una pubblica gara nel rispetto delle leggi in materia. Le opere da realizzare in queste zone, possono essere di iniziativa privata, non possono occupare una superficie coperta maggiore di mq. 30 e altezza massima della copertura m 4,00, previa convenzione con il Comune e nel rispetto delle norme edilizie vigenti.
2. Per le attività attualmente presenti all'interno della fascia di rispetto resta vincolata la destinazione d'uso connessa all'attività cimiteriale di vendita di fiori.

3. È considerata compatibile l'eventuale localizzazione all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, di strutture precarie per il conferimento e recupero degli scarti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi del cimitero e dei residui vegetali provenienti dalle attività cimiteriali, quali fiori, corone, ecc.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 Programmazione del Piano

1. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 4 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge.
2. La Tavola T.9 individua un ordine cronologico di massima per gli interventi in previsione ed in particolare:
 - a) in una prima fase di riorganizzazione si dovrà procedere con l'immediata ripresa delle operazioni di esumazione ed estumulazione arretrate e ad un generale riordino dei campi per un più razionale utilizzo degli spazi;
 - b) la seconda fase riguarderà gli adeguamenti della struttura cimiteriale per il reperimento delle dotazioni mancanti e al potenziamento di quelle già esistenti;
 - c) l'eventuale terza fase interessa l'ampliamento della struttura cimiteriale, prevista come ultima soluzione nel caso non si riuscissero a reperire gli spazi necessari alle sepolture dei prossimi 20 anni nelle strutture attualmente disponibili.
3. Gradualmente e continuità, dovranno essere eseguite a scadenza esumazioni ed estumulazioni per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei loculi e nei campi di inumazione. Per un uniforme utilizzo delle strutture, le estumulazioni e le esumazioni ordinarie dovrebbero avvenire a blocchi, in sequenza e con un certo sincronismo.
4. Per gli interventi straordinari la programmazione non può che avvenire sulla base delle specifiche urgenze nell'ambito dei Programmi triennali e annuali di Opere Pubbliche ovvero con specifiche decisioni.

Art. 40 Studi geologici

1. In fase di progettazione delle nuove strutture del cimitero sarà obbligatorio redigere specifica relazione geologica-tecnica nel rispetto dell'allegato II al Regolamento Regionale n.4/2022.
2. In concomitanza con l'eventuale realizzazione dei nuovi posti di inumazione all'interno dell'area di ampliamento del cimitero verrà eseguita una verifica dell'idoneità mineralogica del terreno relativamente alla capacità di scheletrizzazione ed eventualmente dovranno essere previste soluzioni migliorative.

Art. 41 Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il Piano accoglie le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni e verificarlo per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture e della capienza delle strutture.
3. La particolare situazione di saturazione per alcune tipologie di sepoltura all'interno del Cimitero di Villa d'Adda impone che la verifica dello stato delle strutture esistenti e dell'andamento delle previsioni del Piano venga effettuata annualmente.

Art. 42 Rinvii e deroghe

1. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina del Regolamento Urbanistico ed Edilizio e al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Villa d'Adda e normative vigenti in tema di polizia mortuaria.

Acronimi

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

ATS: Agenzia di Tutela della Salute

PRC: Piano Regolatore Cimiteriale

PGT: Piano di Governo del Territorio